



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**POLIZZE ASSICURATIVE: DEDUCIBILITÀ DEI PREMI AI
FINI IRES ED IRAP**

Sentenza del 16/01/2025, n. 2/24 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Corder
- Rel. Donella

IRES – IRAP - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

Società – Amministratore unico – Polizze assicurative sulla vita – Premi –
Indeducibilità.

Massima

In materia di IRES e di IRAP, non sono deducibili dalla società i premi relativi all'assicurazione sulla vita dell'amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, trattandosi di costi non diretti alla produzione del reddito, che non sono nemmeno configurabili quali spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l'assicurazione prevista da apposita norma, poiché, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resta di esclusiva spettanza della società. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto indeducibili i costi relativi ai premi assicurativi in contestazione, a maggior ragione in quanto non erano, puntualmente, distinte la componente relativa al rischio demografico rispetto alla componente finanziaria della polizza).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5., n. 24022 del 06/09/2024.

Anno pubb.

- 2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario